



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale n. 131 del 28 maggio 2015

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 278 del 22.5.2015 della L.N.D.: Dimissioni del Presidente della L.N.D. e decadenza del Consiglio Direttivo della L.N.D.;

* * * * *

RETROCESSIONI AGGIUNTIVE DAI CAMPIONATI 2014/2015

Su apposito Comunicato Ufficiale di domani, venerdì 29 maggio p.v., sarà pubblicata la delibera adottata dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in ordine alla retrocessioni aggiuntive dai Campionati 2014/2015.

* * * * *

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – disciplinata dall'art. 2500 Sexties del Codice Civile (atto notarile)

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ' DI CAPITALI.

Delibera di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e seqq. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile).

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile da giovedì 4 giugno u.s. presso questo C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 23 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di martedì 23 giugno 2015, le domande pervenute incomplete, saranno archiviate, senza esito.

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

1. FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo Atto costitutivo** e dal **nuovo Statuto** sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C. e dovranno pervenire al C.R. Campania entro e non oltre il 23 giugno 2015, per l'inoltro alla L.N.D. Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;

2. SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti**;
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:
elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle N.O.I.F.

3. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo originario e dallo statuto sociale aggiornato della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;

4. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richieste soltanto da società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive e che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 3).

5. CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

6. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2015**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro il 23 Giugno 2015, per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (dal 1° luglio 2015)

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sotto-indicata:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2015-2016;**
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed E-MAIL compresi) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato;**
- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.

* * * * *

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2014/2015

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT

Di seguito si il calendario delle gare di *play-off* e *play-out* del *Campionato Regionale di Prima Categoria 2014/2015*. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, le gare di play-off saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30

Girone A

2 ^a contro 5 ^a QUARTOGRAD	VIRTUS TALANICO S. FELICE	QUARTO
3 ^a contro 4 ^a DON PEPPE DIANA	BOYS PIANURESE	SAN CIPRIANO D'AVERSA

Girone B

2 ^a contro 5 ^a TEVEROLA 1997	SAN MARCO EVANGELISTA	"Ferone" Casolla - CASERTA
3 ^a contro 4 ^a VITULANO	DIONIS CASTELVENERE	VITULANO

Girone C

2 ^a contro 5 ^a RINASCITA SANGIOVANNESE	CALCIO CAMPANO GIOVANI	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a SAN PIETRO NAPOLI	VIRTUS OTTAVIANO	NON GIOCASI (°)

(°) la gare non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata e tra terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificate al secondo turno dei play-off le società RINASCITA SANGIOVANNESE e SAN PIETRO NAPOLI.

Girone D

2 ^a contro 5 ^a REAL ARIANO IRPINO	ARTEMISIUM	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a LACEDONIA	ATLETICO TAURASI	NON GIOCASI (°)

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata come seconda classificata la società REAL ARIANO IRPINO.

Girone E

2 ^a contro 5 ^a TAURANO	MONTEFORTE	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a FELICE SCANDONE	GIUSEPPE SICONOLFI	MONTELLA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società TAURANO.

Girone F

2 ^a contro 5 ^a HONVEED COPERCHIA Pellezzano	VIRTUS A. DI GIORGIO "A. Bolognese" - Capezzano - Pellezzano	
3 ^a contro 4 ^a GIOVI	INTERCAMPANIA	CASIGNANO - PELLEZZANO

Girone G

2 ^a contro 5 ^a CENTRO STORICO SALERNO	VIRTUS FI.PE SAN CIPRIANO	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a AUDAX SALERNO	ATLETICO PER NIENTE	"R. Settembrino" - Fratte - Salerno

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CENTRO STORICO SALERNO.

Girone H

2 ^a contro 5 ^a VIGOR CASTELLABATE	VESOLE	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a FI.PE	ANTESSANO CALCIO	"A. MEDICI" - POLLA

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società VIGOR CASTELLABATE.

PLAY OUT:

PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30

Girone A

12^a contro 15^a REAL GRUMESE
13^a contro 14^a MONTERUSCELLO

REAL CANCELLO ARNONE (°) NON GIOCASI
RINASCITA SANNICOLESE (°) NON GIOCASI

(*) le gare non saranno disputate in ragione del distacco in classifica, tra la quintultima e la quartultima, pari o superiore ai dieci punti; le società REAL GRUMESE, MONTERUSCELLO e RINASCITA SANNICOLESE conservano il titolo di Prima Categoria, mentre la società REAL CANCELLO ARNONE retrocede al Campionato di Seconda Categoria 2015/2016.

Girone B

12^a contro 15^a SAN NICOLA CALCIO
13^a contro 14^a APICE

DUGENTA
FOGLIANISE

San Marco Evangelista
"ZAMPELLI" - APICE

Girone C

12^a contro 15^a SANITÀ CALCIO
NAPOLI
13^a contro 14^a ATLETICO CIMITILE

PLAJANUM UNITI GESIN EU.G.
MANZONI
"S. Gennaro dei Poveri" -
"P. PELUSO" - CIMITILE

Girone D

12^a contro 15^a FRIGENTO
13^a contro 14^a BONITO

E206 GRAVIT W. LANDI
COMPENSORIO MISCANO
"A. CIRIACO" - FRIGENTO
BONITO

Girone E

12^a contro 15^a SIRIGNANO 1963
SIRIGNANO
13^a contro 14^a TEORA

VOLTURARA TERMINIO
ABELLINUM CALCIO 2012
"S. Andrea Apostolo" -
"E. CHIRICO" – TEORA

Girone F

12^a contro 15^a SANGILIO
13^a contro 14^a REAL MARCHESA

BRACIGLIANO
BOSCHESI

(°) NON GIOCASI
"Europa" - Poggiomarino

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, pari o superiore ai dieci punti; la società SANGILIO conserva il titolo di Prima Categoria, mentre la società BRACIGLIANO dovrà disputare il secondo turno dei play-out.

Girone G

12^a contro 15^a REAL PALOMONTE
13^a contro 14^a SOCIA CALCIO

REAL TAVERNA
RUFOLI

"SAN BIAGIO" - PALOMONTE
LAVIANO

Girone H

12^a contro 15^a GREGORIANA
GREGORIO MAGNO
13^a contro 14^a ALFANESE

REAL CONTURSI TERME
CONTRONE

"CENTRO SPORTIVO" - SAN
ALFANO

Per ognuna delle gare innanzi indicate, in caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le società perdenti le gare innanzi indicate, o considerate perdenti (come dalla relativa normativa), disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica in conformità all'ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*): in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui al precedente paragrafo, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

Le società perdenti le rispettive gare del secondo turno di play out, o considerate perdenti (come dalla relativa normativa), saranno classificate al penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2015/2016.

* * * * *

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2014/2015

GARE DI PLAY-OFF

Di seguito si pubblica il calendario delle gare di *play-off* del *Campionato Regionale di Seconda Categoria 2014/2015*. Nel confermare che *le fasi di play-out non saranno disputate*, atteso che per ogni girone è prevista la retrocessione, nel rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria, di una sola società. Fatte salve eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva potenzialmente incidenti sulle gare medesime, le gare di play-off saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: SABATO 30 MAGGIO P.V. – ore 16.30

Girone A

2 ^a contro 5 ^a	FUTSAL PIETRAMELARA	CASTEL DI SASSO	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	NEW STAR VILLA DI BRIANOSAN PRISCO		NON GIOCASI (°)

(°) le gare non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata come seconda classificata dei play-off la società FUTSAL PIETRAMELARA.

Girone B

2 ^a contro 5 ^a	CARDITO CALCIO	5 ^a Classificata	7/6 (°)
3 ^a contro 4 ^a	3 ^a Classificata	4 ^a Classificata	7/6 (°)

(°) le gare saranno disputate il 7/6 in ragione della pendenza presso gli Organi di Giustizia Sportiva di un reclamo che potrebbe determinare delle modifiche alla classifica finale, e di conseguenza, agli abbinamenti.

Girone C

2 ^a contro 5 ^a	2 ^a Classificata	AMOROSI	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	PAOLISI 2000	POL. LAURENTINA	PAOLISI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società 2^a CLASSIFICATA.

Girone D

2 ^a contro 5 ^a	SAN MARCO DEI CAVOTI	SANT'ANGELO A CUPOLO	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	REAL SAN NICOLA CALCIO	MOLINARA	SAN NICOLA MANFREDI

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società SAN MARCO DEI CAVOTI.

Girone E

2 ^a contro 5 ^a	HISPANIKA CALCIO	REAL SASSO 2012	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	BEEFUTSAL CHIAIANO	SPORTING DOMICELLA	COMIZIANO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società HISPANIKA CALCIO.

Girone F

2 ^a contro 5 ^a	REAL PROTOPISANI	S. GIOVANNI BATTISTA	NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a	BARÇA ERCOLANESE	PONTICELLI	"R. SOLARO" – ERCOLANO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società REAL PROTOPISANI.

Girone G

2^a contro 5^a **POLISPORTIVA CALITRI** **VALLATESE** **NON GIOCASI (°)**
3^a contro 4^a **SPORTING VENTICANO** **AQUILONIA** **"AMBROSINI" - VENTICANO**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società POLISPORTIVA CALITRI.

Girone H

2^a contro 5^a **SALZA IRPINA** **S. LUCIA DI SERINO** **NON GIOCASI (°)**
3^a contro 4^a **RIZLA GROUP SERINO** **VINCENZO NIGRO BAGN.** **"S. MARICONDA" - SERINO**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società SALZA IRPINA.

Girone I

2^a contro 5^a **OLIMPIA CALCIO BELLIZZI** **CALIGO NOCERA** **NON GIOCASI (°)**
3^a contro 4^a **VALENTINO MAZZOLA** **CALVANICO** **NON GIOCASI (°)**

(°) le gare non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti. qualificata come seconda classificata dei play-off la società OLIMPIA CALCIO BELLIZZI.

Girone L

2^a contro 5^a **S. TECLA TERME** **SAN MICHELE OLEVANO** **"S. Antonio da Padova" -**
MONTECORVINO PUGLIANO
3^a contro 4^a **ATLETICO FAIANO** **MACCHIA** **"S. BENEDETTO" -**
FAIANO DI PONTECAGNANO

Girone M

2^a contro 5^a **NOVI VELIA** **OLEASTRUM** **NON GIOCASI (°)**
3^a contro 4^a **ACCIAROLI FOOTBALL C.** **CAFASSO** **"A. VASSALLO" - POLLICA**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società NOVI VELIA.

Girone N

2^a contro 5^a **NUOVA SAN VITO SAPRI** **BUONABITACOLO SOCCER** **NON GIOCASI (°)**
3^a contro 4^a **ROFRANO** **SPORTING SALA CONSILINA** **ROFRANO**

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società NUOVA SAN VITO SAPRI.

NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 99/A del 16 dicembre 2013 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 51 del 19 dicembre u.s. di questo C.R. In ogni caso, il richiamato Comunicato Ufficiale si ripubblica in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di **play-off** e di **play-out** della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Con il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (in vigore dal 1° luglio 2007) è stata, abrogata la lettera b) del precedente testo del comma 12 dell'art. 14 C.G.S. (attualmente, art. 19 C.G.S.).

Di conseguenza, anche le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei play-off o play-out.

* * * * *

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2014/2015 – GIRONE C
GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA
SUPERIORE
DURAZZANO – VICTORIA MONTESARCHIO
STADIO "MEOMARTINI" – BENEVENTO – SABATO 30 MAGGIO 2015 – ORE 16.30

In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2014/2015, la gara di spareggio per la determinazione della prima classificata del *girone C*: "**DURAZZANO – VICTORIA MONTESARCHIO**", sarà disputata come segue:

sabato 30 maggio p.v., campo sportivo "**MEOMARTINI**" di **BENEVENTO** con inizio alle **ore 16.30**.

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

A seguito di sorteggio (salvo diverse indicazioni disposte dagli Organi preposti all'Ordine Pubblico), i sostenitori occuperanno i settori di seguito indicati:

DURAZZANO tribuna locali; **VICTORIA MONTESARCHIO** tribuna ospiti.

Per l'incontro in argomento, è **stato disposto ingresso libero**. Ad ogni buon fine, i varchi d'ingresso saranno, comunque, vigilati da Delegati di questo Comitato Regionale.

Colori sociali: **DURAZZANO ROSSO-BLU; VICTORIA MONTESARCHIO BLU-ROSSO A STRISCE.**

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

* * * * *

CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2014/2015

INIZIO DEL CORSO DI SALERNO: GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2015

Nell'ambito della *Scuola permanente di Formazione dei Dirigenti Sportivi*, il C.R. Campania – L.N.D., anche per la corrente stagione sportiva indice altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; *Università di Salerno* e presso *il Salone C.O.N.I. di Caserta*).

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, si pubblicano i modelli d'iscrizione per i **Dirigenti** e per gli **studenti uditori**, relativi al **Corso di Salerno**, con il **Regolamento 2014/2015**.

Gli innanzi indicati documenti sono, altresì, consultabili sul sito Internet del C.R. Campania.

Di seguito, si riepiloga il calendario delle **otto giornate**, relative al **Corso innanzi indicato**:

CORSO di SALERNO

Presso l'Aula 5 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi di Salerno, in Fisciano (Salerno), alla strada provinciale Ponte don Melillo, con il seguente *calendario*: ore 15.00 / 18.20 – con articolazione dell'orario in quattro frazioni, ciascuna di cinquanta minuti – di giovedì 11 giugno (apertura del *Corso*); venerdì 12 giugno; giovedì 18 giugno; venerdì 19 giugno; giovedì 25 giugno; venerdì 26 giugno; giovedì 2 luglio; nonché ore 15.30 / 18.30 di venerdì 3 luglio 2015 (chiusura del *Corso*).

* * * * *

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2014/2015

Di seguito, si pubblicano i gironi, il calendario ed il Regolamento della seconda fase regionale della Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores 2014/2015:

Secondo turno

Le sei società, vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno, sono qualificate al secondo turno e sono state abbinare tra loro a mezzo sorteggio effettuato martedì 26 maggio presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. (assenti i delegati delle società).

Il secondo turno si svolgerà con gare di sola andata, come dal seguente programma:

■ secondo turno – due gironi triangolari **31.5.2015 – 7.6.2015 - 14.6.2015**

COMPOSIZIONE DEI GIRONI

A)	L.P.G. GROUP FUTSAL	CITTA CARNEVALE SAVIANO	TRILEM CASAVATORE
B)	EL POBLE MILLENNIO	PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE	REAL SPORTING AVERSA

Gare del secondo turno

1ª GIORNATA – Gare del 31 maggio 2015

A	LPG GROUP	CITTA CARNEVALE SAVIANO	SAB. 16.00	LPG GROUP	CASORIA	VIA I' TRAV. SA VIA PASCOLI
A	Riposa	TRILEM CASAVATORE				
B	EL POBLE MILLENNIO	PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE	DOM. 11.00	PALASIRIO	CERCOLA	VIALE DEI FIORI
B	Riposa	REAL SPORTING AVERSA				

2ª GIORNATA – Gare del 7 giugno 2015

A	CITTA CARNEVALE SAVIANO	TRILEM CASAVATORE		PALACICCONI	SAVIANO	VIA QUASIMODO
A	Riposa	LPG GROUP				
B	PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE	REAL SPORTING AVERSA		SANTIAGO CLUB	PIANURA	VIA PALLUCCI
B	Riposa	EL POBLE MILLENNIO				

3ª GIORNATA – Gare del 14 giugno 2015

A	TRILEM CASAVATORE	LPG GROUP		PALAZZETTO	CASAVATORE	
A	Riposa	CITTA CARNEVALE SAVIANO				
B	REAL SPORTING AVERSA	EL POBLE MILLENNIO		TEND.RA CONTI	AVERSA	VIA DE NICOLA
B	RIPOSA	PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE				

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Qualificazione al turno successivo

Le modalità di qualificazione alla gara di finale tra le due società vincenti dei due triangolari sono:

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tutte e tre le società, al termine delle gare del singolo girone del secondo turno, la vincitrice sarà determinata tenendo conto, in successione:

- dell'eventuale classifica avulsa, come dall'art. 51 N.O.I.F.;
- della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
- del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al terzo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo e secondo turno della Coppa Campania 2014/2015 per società di Calcio a Cinque Juniores.

Nell'ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a Cinque, nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti.

Nell'ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all'eventuale, identico anno solare di affiliazione.

* * * * *

Recuperi

Di seguito, si pubblicano le gare di recupero che il C.R. Campania, nel rispetto della prescrizione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 1 del 4 luglio 2014, pagg. 97, ha disposto, come segue, per **sabato 30 maggio 2015, alle ore 16.30.**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

CALCIO CAMPANIA

SIBILLA SOCCER

“G. PICCOLO” – CERCOLA

RISULTATI GARE DEL 24 MAGGIO 2015

PRIMA CATEGORIA

SPAREGGI PER IL PRIMO POSTO

REAL ARIANO IRPINO	- SPORTING ACCADIA	7 - 8
RINASCITA SANGIOVANNESE	- VIRTUS SANT ANASTASIA	0 - 2
VIRTUS GOTI 97	- TEVEROLA 1997	4 - 1

SECONDA CATEGORIA

SPAREGGIO PER IL PRIMO POSTO

S.TECLA TERME	- SANTA MARIA 2012	3 - 6
---------------	--------------------	-------

GIRONE N - 12 Giornata - R

VIBOVILLA NEW STARS 2008	- SPORTING SALA CONSILINA	1 - 5
--------------------------	---------------------------	-------

COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE JUNIORES

GIRONE A - 3 Giornata - A

ATHLETIC FOOTBALL	- EL POBLE MILLENNIO	1 - 8
MALEVENTUM	- CLUB FUTSAL PARETE	6 - 0
REAL SPORTING AVERSA	- MADDALONI C5	6 - 0

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE C2

GIRONE TR - 3 Giornata - A

JUNIOR DOMITIA	- REAL SAN GIUSEPPE	6 - 7
----------------	---------------------	-------

PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE 12 - 1 Giornata - R

FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO	- REAL POZZUOLI	3 - 2
-------------------------	-----------------	-------

GIUSTIZIA SPORTIVA **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Gaetano Annella, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta del 26/5/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RECLAMO GIOVI GARA REAL MARCHESA – GIOVI DEL 9/5/2015

Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo inviato ritualmente, visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che esso non è stato seguito dal rituale invio dei motivi del reclamo, e, inoltre, è privo della prova dell'invio della copia alla società controparte, prescritta, quale elemento essenziale dall'art. 46 comma 1 C.G.S.. Considerato che tale omissione, ai sensi del combinato disposto dell' art. 33, comma 5, C.G.S. prescrive l'addebito della tassa; per tali motivi;

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società Giovi.

GARE DEL 24/ 5/2015

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

Euro 200,00 TEVEROLA 1997

Propri sostenitori accendevano numerosi fumogeni, lanciandoli nel campo per destinazione, bruciando un pezzo di erba; a fine gara alcuni di essi imbrattavano con scritte (spray), la tribuna da loro occupata.(R. c.c.)

Euro 120,00 REAL ARIANO IRPINO

Propri sostenitori lanciavano petardi e fumogeni sul terreno di gioco.(Rapporto c.c.)

Euro 120,00 SPORTING ACCADIA

Propri sostenitori, nel corso della gara, lanciavano petardi e fumogeni sul terreno di gioco. (Rapporto c.c.)

Euro 120,00 VIRTUS GOTI 97

Propri sostenitori, nel corso della gara, lanciavano in campo oggetti in campo. (Rapporto c.c.)

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 6/ 6/2015

CAUDICE ANTONIO (RINASCITA SANGIOVANNESE)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/ 6/2015

DE FALCO ENZO RAFFAELE (VIRTUS SANT ANASTASIA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIANO STEFANO (REAL ARIANO IRPINO)
CIMADOMO ANGELO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

NDIAYE MOULAYE (TEVEROLA 1997)
FANTINI FRANCESCO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ESPOSITO DOMENICO (RINASCITA SANGIOVANNESE)

ESPOSITO FABIO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

ARMONICO GIUSEPPE (REAL ARIANO IRPINO) BARLETTA GIOVANNI (TEVEROLA 1997)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

MAZZARELLA CARLO (REAL ARIANO IRPINO) DELLA PERUTA CARLO (VIRTUS GOTI 97)
ESPOSITO PIETRO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

LORETO VALERIO (TEVEROLA 1997) ANNUNZIATA GAETANO (VIRTUS GOTI 97)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

DI COSTANZO CLAUDIO (RINASCITA SANGIOVANNESE) MANDA FABIO (RINASCITA SANGIOVANNESE)
RANA VOLO GIOVANNI (RINASCITA SANGIOVANNESE) CELA AMATO (SPORTING ACCADIA)
ELISEO CARMINE ALCIBIA (VIRTUS GOTI 97)

AMMONIZIONE (IX INFR)

MELORO FRANCESCO (REAL ARIANO IRPINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAMPANILE VINCENZO (RINASCITA SANGIOVANNESE) BERNARDO ROCCO (VIRTUS GOTI 97)
FANTINI FRANCESCO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

AMMONIZIONE (V INFR)

SANTOSUOSSO AGOSTINO (REAL ARIANO IRPINO) DE ROSA ALBERTO (VIRTUS SANT ANASTASIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

REALE VINCENZO (RINASCITA SANGIOVANNESE)

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RECLAMO REAL FAC MARANO GARA REAL PANARIELLO – REAL FAC MARANO DEL 17/5/15

Il G.S.T., visto il reclamo, ritualmente proposto relativo alla presunta posizione irregolare di un calciatore agli effetti disciplinari, rileva nel merito che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che i calciatori Granato Giuseppe nato il 9.11.1983, Esposito Antonio nato l'1.9.1991 e Aprea Carmelo nato il 1.7.1989 abbiano partecipato alla gara de qua in posizione irregolare ai fini disciplinari, perché in corso di squalifica e pertanto, non avendo ancora scontato la squalifica nella competizione de qua, chiede adottarsi gli opportuni provvedimenti. La doglianza è fondata: i calciatori Granato Giuseppe nato il 09.11.1983, Esposito Antonio nato il 1.9.1991 e Aprea Carmelo nato il 1.7.1989 a seguito della sanzione inflitta come pubblicato sul C.U. del S.G.S. 126 del 14.5.2015 pag. 2387 e 2388 non avevano ancora scontato la squalifica a loro inflitta, quando venivano inseriti in distinta e impiegati in occasione della gara che ci occupa, sempre per la stessa competizione, versando in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Pertanto, la partecipazione dei sigg. Granato Giuseppe nato il 09.11.1983, Esposito Antonio nato il 1.9.1991 e Aprea Carmelo nato il 1.7.1989, alla gara in epigrafe è da considerarsi irregolare, agli effetti disciplinari. Per tali motivi in applicazione dell'art. 17 C.G.S.;

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Fac Marano, di infliggere alla società Real Panariello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la sanzione di € 135,00 perché consentiva a propri tesserati di partecipare alla gara nonostante fossero in corso di squalifica e di infliggere la squalifica ai Sigg. Granato Giuseppe nato il 09.11.1983, Esposito Antonio nato il

1.9.1991 e Aprea Carmelo nato il 1.7.1989 per ulteriori due giornate. Nulla per la tassa non versata.

RECLAMO NAPOLI NORD GARA UNITED SANGIOVANNESE – NAPOLI NORD DELL'1/3/15

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 86 del 05/3/2015 pagina 1773, con la quale questo Giudice aveva sospeso l'omologazione del risultato riservandosi il giudizio al ricevimento degli atti d'indagine espletati dalla Procura Federale alla quale erano stati trasmessi gli stessi relativi alla gara in epigrafe, letti gli atti relativi al Procedimento n. 048 P.F. O.G. 2014/15, stagione sportiva 2014/2015, della Procura Federale presso la Federazione Italiana Gioco Calcio, pervenuti in data 25/05/2015, in riferimento al motivo di doglianza rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

La società reclamante si doleva che all'arrivo sul campo, nei pressi dello spogliatoio, il loro massaggiatore sig. Di Mauro Stefano veniva fatta oggetto di una violenta aggressione da parte dei tesserati Aprea Antonio e Coccozza Domenico entrambi appartenenti alla società ospitante, e che tale accadimento costringeva quest'ultimo a ricorrere alle cure mediche ospedaliere ed induceva la stessa società Napoli Nord a non iniziare la gara per timore di conseguenze ben più tragiche se solo la partita si fosse disputata, tenuto conto anche dell'assenza delle Forze dell'Ordine.

Rilevato che in sede di indagini, la Procura Federale ha raccolto precisi e chiari elementi probatori nei confronti dei tesserati della società United Sangiovese responsabili della citata aggressione.

Rilevato, altresì, che tali fatti si presentavano come premeditati nei confronti dei calciatori che avevano giocato la gara di andata con la maglia n. 6 e con la maglia n. 9, ma poi si sarebbe consumata nei confronti del massaggiatore, in assenza dei due calciatori, per intimidire l'intera compagine della società Napoli Nord.

Tenuto conto del comportamento meramente passivo assunto dai dirigenti della società United Sangiovese, tendenti solo a minimizzare l'accaduto senza peraltro adoperarsi al fine di prevenire ed evitare i citati fatti violenti. Letto l'art. 17 C.G.S.;

DELIBERA

di accogliere il reclamo della società Napoli Nord e pertanto di comminare alla società United Sangiovese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica di 5 giornate di gara ai calciatori Aprea Antonio e Coccozza Domenico entrambi della società United Sangiovese e responsabili della citata aggressione.

GARA HELLAS ALTAVILLA – REAL PIETRASTORNINA DEL 16/5/15

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza della società Pietrastornina. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell'art. 17, comma 3 C.G.S.;

DELIBERA

di infliggere alla società Real Pietrastornina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 300.00 relativa alla prima rinuncia, sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia avvenuta nelle ultime 3 giornate di Campionato. Fa obbligo alla società Real Pietrastornina di versare a favore della società Hellas Altavilla, la somma di € 80.00 quale indennizzo per il mancato incasso.

ISTANZA DELLA SOCIETÀ MARZANO APPIO

Il G.S.T., letta l'istanza della società Marzano Appio intesa ad ottenere la revoca dell'ammenda a suo tempo inflitta alla stessa per mancanza di Forza Pubblica; visti gli atti ufficiali di gara che, per costante giurisprudenza costituiscono prova assoluta e privilegiata;

svolti altresì opportuni accertamenti, osserva che la suddetta società ha adempiuto alla disposizione in materia di questo Comitato, pubblicata sul C.U. n. 1 pagg. 97 e 98. Per tali motivi;

DELIBERA

di revocare la sanzione dell'ammenda di € 25.00 a carico della società Marzano Appio pubblicata sul C.U. n. 128 del 21/ maggio 2015 pagina 2419.

GARE DEL 24/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DELLE DONNE FABIO (S.TECLA TERME)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

BONIZIO MARIO (VIBOVILLA NEW STARS 2008)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

CASILLO RAFFAELE (SPORTING SALA CONSILINA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

TEDESCO SABATO (SANTA MARIA 2012)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CATALANO VINCENZO (S.TECLA TERME)

CINGOLO GIOVANNI (S.TECLA TERME)

MASTRANGELO MASSIMO (S.TECLA TERME)

AMMONIZIONE (V INFR)

ORLANNO VINCENZO (VIBOVILLA NEW STARS 2008)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARRA ROBERTO (SPORTING SALA CONSILINA)

CORNO JASON (VIBOVILLA NEW STARS 2008)

AMMONIZIONE (I INFR)

MALFEO GIOVANNI (SANTA MARIA 2012)

PLAY OFF DI CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CIOTOLA LUIS ANTONIO (JUNIOR DOMITIA)

SEVERINI ANGELO (REAL SAN GIUSEPPE)

VISONE MICHELE (REAL SAN GIUSEPPE)

GARE DI PLAY OFF CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ACATRINEI CATALIN (FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO)

TRINCONE ROBERTO (REAL POZZUOLI)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

DI MEGLIO DOMENICO (FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO) DANIELE EMANUELE (REAL POZZUOLI)
PIPERNO ANTONIO (REAL POZZUOLI)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

DI MEGLIO GIUSEPPE (FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO) LUBRANO LAVADERA ERMENE (FUTSAL ISCHIA S.ANTUONO)
NETTI MARCO (REAL POZZUOLI)

GARE DI COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE JUNIORES

GARA REAL SPORTING AVERSA – MADDALONI C5 DEL 25/5/15

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l'assenza non giustificata della società Maddaloni C5. Per tale motivo in applicazione del Regolamento della Manifestazione;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Maddaloni C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 100.00 relativa alla rinuncia, e l'esclusione dalla competizione de qua.

GARA MALEVENTUM – CLUB FUTSAL PARETE DEL 24/5/15

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la sopraindicata gara non si è disputata per l'assenza non giustificata della società Club Futsal Parete. Per tale motivo in applicazione del Regolamento della Manifestazione;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Club Futsal Parete la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 100.00 relativa alla rinuncia, e l'esclusione dalla competizione de qua.

GARE DEL 24/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PETRILLO EMANUELE (ATHLETIC FOOTBALL)

* * * * *

16° INTERSOCIALE

FINALE POOL SCUDETTO

PLANET 365	- CUBA LINE F.C.	8 - 3	dtr
------------	------------------	-------	-----

FINALE COPPA AMATORI

GESIN	- OLD BOYS	NP	
-------	------------	----	--

FINALE COPPA SENIOR

ALL FRIENDS STELLA ROSSA	- ASSOSPORATIVA	1 - 3	
--------------------------	-----------------	-------	--

57° INTERSOCIALE

FINALE COPPA ROMA

MINA JAMBO	- EDILMER	1 - 0	
------------	-----------	-------	--

FINALE COPPA AMATORI

CE.CARD	- RIVIERA	1 - 2	dts
---------	-----------	-------	-----

5° AMATORIALI OVER

SEMIFINALI POOLL SCUDETTO - R

ALL FRIENDS STELLA ROSSA	- PARTENOPE ALINVEST	4 - 0	
PLANET 365	- AVIS NAPOLI	1 - 1	

SEMIFINALI COPPA AMATORI - R

MEGARIDE	- CUBA LIBRE	2 - 1	
AMICI FLEGREI INTERS	- OLD BOYS	0 - 0	

SEMIFINALI OVER Prestige Cup

EVERGREEN NAPOLI	- CUORE PER AMICO	3 - 1	
PASTIFICIO FERRARA	- IL GABBIANO TIESSE	2 - 4	

5° AMATORIALE VETERANI

FINALE

AMPLIFON	- VELLOTTI TEAM	1 - 2	
----------	-----------------	-------	--

GIUSTIZIA SPORTIVA GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 16° INTERSOCIALE

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BOZZA DANIELE (ALL FRIENDS STELLA ROSSA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (II INFR)

ZAGARI NICOLA (ALL FRIENDS STELLA ROSSA)
SERINO PIETRO (CUBA LINE F.C.)

NIUTTA RAFFAELE (CUBA LINE F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

VENTURA MARCO (CUBA LINE F.C.)
LEONE ALFREDO (PLANET 365)
CARANNANTE ROBERTO (PLANET 365)
TARASCO MICHELE (PLANET 365)
CIARAOLO CARMINE (ASSOSPORTIVA)
BARRUCCI GIUSEPPE (ALL FRIENDS STELLA ROSSA)

LUPONE MARCO (PLANET 365)
COVILLO ROSARIO (PLANET 365)
CHIETTI FRANCESCO (PLANET 365)
CULIERSO GENNARO (PLANET 365)
ALLOCCO SERGIO (ASSOSPORTIVA)

GARE DEL 57° INTERSOCIALE COPPA ROMA

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II INFR

COCCIARDO ANGELO (MINA JAMBO)

AMMONIZIONE (I INFR)

INFIMO RICCARDO (MINA JAMBO)

LUONGO ANTONIO (MINA JAMBO)

TEMPESTA MARIANO (MINA JAMBO)

VOLPE SIMONE (MINA JAMBO)

GARE DEL 57° INTERSOCIALE

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE III INFR

MATERA IVAN (CE.CARD.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (II INFR)

PERILLO VINCENZO (RIVIERA)

VITIELLO CLAUDIO (RIVIERA)

FRIZZIERO FAUSTO (RIVIERA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CATELLO PIERLUIGI (CE.CARD.)

MILO ALESSANDRO (RIVIERA)

GARE DEL 5° AMATORIALI OVER

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SARNELLI GENNARO (PLANET 365)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE III INFR

COCCORESE ANTONIO (PLANET 365)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (II INFR)

NAPOLITANO UGO (ALL FRIENDS STELLA ROSSA)

RUSSO CARMINE (PASTIFICIO FERRARA)

PIROZZI LUIGI (CUBA LIBRE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CELENTANO CARLO (CUBA LIBRE)

SALVATI MARIO (IL GABBIANO TIESSE)

PRINCIPE LUIGI (MEGARIDE)

SORBINO CIRO (PLANET 365)

DE MARE GENNARO (MEGARIDE)

SERRAO UMBERTO (MEGARIDE)

FIORILLO FULVIO (PARTENOPE ALINVEST)

GARE DEL 5° AMATORIALE VETERANI

GARE DEL 23/ 5/2015

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (II INFR)

D AURIA PAOLO (VELLOTTI TEAM) TROIANO CATELLO (AMPLIFON)
SAVANELLI ANTONIO (VELLOTTI TEAM)

AMMONIZIONE (I INFR)

FUSARO ANTONIO (AMPLIFON) VERNETTI VITTORIO (AMPLIFON)
PIANTIERI BERNARDO (VELLOTTI TEAM) GURTNER GIUSEPPE (AMPLIFON)
ANNUNZIATA FRANCESCO (AMPLIFON) IMPROTA SALVATORE (AMPLIFON)
PROIETTI FULVIO (VELLOTTI TEAM)

AMATORIALE TORNEO DELLE PROFESSIONI

Gare del 25/5/2015

INGEGNERI	- MEDICI	1 - 0
-----------	----------	-------

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPPUCCIO SIMONE (INGEGNERI)

* * * * *

DECISIONI DEL TRIBUNALE SPORTIVO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, Componenti.

N. 178 DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DELLA SIG. RA DI GERONIMO ROSA ANNA (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1; ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. STRATULAT VLADUT COSTANTINO (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA): ART. 1, COMMA 1 ED ART. 10, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA VIS LACEDONIA (ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA)

Il Tribunale Federale Territoriale, visto il suo atto di contestazione del 27 novembre 2014, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 14 maggio 2014, prot. 6632/895, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

OSSERVA:

in via preliminare, che, con delibera n. 169, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 18.12.2014, era stata disposta da questo Collegio, con l'espresso consenso del Rappresentante della Procura Federale, il rinvio della decisione a data da destinarsi. All'odierna riunione sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza, la Prof.ssa Rosa Anna Di Geronimo, in nome e per conto della società Polisportiva Vis Lacedonia, nonché il calciatore Costantino Stratulat Vladut. Preliminarmente, questo Tribunale dà atto, al Rappresentante della Procura Federale, delle memorie difensive depositate, in atti, nell'odierna riunione, da parte della predetta Sig.ra Di

Geronimo, nella qualità di presidente e rappresentante legale della società Polisportiva Vis Lacedonia. Con esse, la rappresentante legale della società ha sottolineato che, in perfetta buona fede, ignorava che esistesse una norma che imponesse la necessità di acquisire un nuovo “trasfert” all’atto del tesseramento del calciatore, dato che quest’ultimo l’aveva già conseguito all’atto del tesseramento a favore della società medesima. Il Rappresentante della Procura Federale, nel prendere atto della circostanza innanzi rappresentata, ha chiesto un breve rinvio, onde poter riesaminare gli atti. Tanto premesso, questo Collegio determina, con il consenso del Rappresentante della Procura Federale, di rinviare la trattazione al 15 giugno 2015, ore 16,00. I deferiti presenti sono stati resi edotti di tale nuova fissazione, per cui

DISPONE

il rinvio al 15 giugno 2015, ore 16,00, per l'audizione e le decisioni in ordine al deferimento in epigrafe, senza ulteriore avviso, previa pubblicazione della presente delibera e suo formale inoltro alle parti.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2015

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Antonio Gambacorta, dott. Serafino Mirone, Componenti.

111. DELIBERA C.S.A.T – RECLAMO SIBILLA SOCCER SRL – GARA CALCIO CAMPANIA / SIBILLA SOCCER SRL DEL 20.12.2014 – ECCELLENZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; vista la propria precedente ordinanza, n. 54, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 86 del 5 marzo 2015, alle pagg. 1800/1801, con la quale era stata sospesa ogni decisione nel merito, nonché era stata disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale della F.I.G.C., per gli accertamenti di sua competenza, osserva: all’esito della sua indagine, la Procura Federale, con nota n. 10628/38 pf of 14 15 CLP/ep del 18 maggio 2015, pervenuta il 22 maggio 2015, ha comunicato di aver esperito la relativa istruttoria, allegando alla relazione la documentazione acquisita; che gli accertamenti hanno sostanzialmente confermato (si stralcia testualmente dalla relazione della Procura Federale) “l’adempimento”, da parte della società ospitante, “delle spettanti incombenze per l’organizzazione della partita”. Nella relazione della Procura Federale si sottolinea, altresì, che doverosamente s’è dovuto prescindere dagli eventuali esiti di ulteriori accertamenti, in ragione dell’impossibilità di acquisirli in tempo utile. Questo Collegio, preso atto di tutte le circostanze, di fatto e di diritto, innanzi enunciate, con particolare riferimento alla rappresentata esecuzione, precisata nella relazione della Procura Federale, degli adempimenti da parte della società Calcio Campania, giudica di dover respingere il reclamo proposto dalla società Sibilla Soccer S.r.l. e di confermare la decisione del G.S.T., di cui al C.U. del C.R. Campania, n. 67 del 9.01.2015, alla pag. 1257, con conseguenziale disposizione di rifissazione della gara in esame, demandata al C.R. Campania. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Sibilla Soccer srl; di confermare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale; di disporre la rifissazione della gara, demandandola al C.R. Campania; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

112. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO FREQUENTUM CALCIO 2013 – GARA FREQUENTUM CALCIO 2013 / AUDAX MELITENSE DEL 3.05.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; letto il reclamo; visti gli atti ufficiali; osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 39 del 14.05.2015, pag. 822, il Giudice Sportivo Territoriale ha dichiarato inammissibile, per tardività, il reclamo di prima istanza proposto dalla medesima società Frequentum Calcio 2013. Il Giudice di prime cure, invero, ha applicato le norme contenute nella circolare della F.I.G.C., n. 107/A del 12.01.2015, la quale prescrive, per le ultime quattro gare, che gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, nn. 5 e 7, C.G.S., debbano pervenire, via telefax o con altro mezzo idoneo, oppure essere depositati presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione

Provinciale o Distrettuale (nel caso di attività organizzata da una Delegazione Provinciale, o Distrettuale), entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara, con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa ed all'allegazione delle relative motivazioni (in una con l'attestazione della prova della spedizione dei motivi di reclamo alla controparte). La società reclamante, viceversa, ha proposto il reclamo mediante l'inoltro, con raccomandata postale datata 5.05.2015 ed acquisita, da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Avellino, in data 6.05.2015, ovvero oltre il termine prescritto del secondo giorno (che scadeva entro le ore 12,00 del 5.05.2015). Tanto premesso, Il ricorso deve essere respinto, ai sensi dell'art. 33, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Frequentum Calcio 2013 e di confermare la decisione del Giudice di prima istanza; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

113. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO GIOI – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.2.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; sentita, in tre distinte riunioni (il 2 e 16 marzo e 18 maggio 2015), con l'assistenza del legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato, in due distinte riunioni, il 9 marzo e l'11 maggio 2015, l'arbitro, con l'assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 40 del 19 febbraio 2015), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto essa era stata sospesa dall'arbitro per rissa tra i calciatori delle due squadre. Sono state, altresì, impugnite dalla reclamante le sanzioni inflitte ai calciatori ad essa appartenenti, pubblicate sul medesimo Comunicato Ufficiale. Ad avviso di questo Collegio, al di là delle valutazioni del direttore di gara (le cui dichiarazioni, com'è ben noto, costituiscono fonte privilegiata di prova in relazione ai fatti descritti, ma non di certo in ordine alle eventuali opinioni espresse), non può negarsi che, al 40' del secondo tempo, dopo uno scontro di gioco, si sia verificata una situazione di contrasto e colluttazione tra i calciatori delle due squadre, che, al di là della terminologia giusta per definirla e descriverla, era sicuramente idonea a determinare, da parte dell'arbitro, la sospensione definitiva della gara. Ma, come si evince dal rapporto e dal supplemento arbitrale, la relativa responsabilità deve essere addebitata esclusivamente alla società Real Socia Montecorice. Infatti, dai documenti redatti dal direttore di gara, risulta chiaramente come, dopo lo scontro di giuoco tra due calciatori tra loro avversari, i calciatori della società Gioi si siano difesi dall'aggressione attivata da parte dei calciatori del Socia Montecorice, reagendo soltanto con spintoni, come per allontanare il proprio rispettivo aggressore. Pertanto, deve ribadirsi che la responsabilità della sospensione debba essere addebitata alla Real Socia Montecorice. In relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori, la reclamante contesta innanzitutto, parzialmente, l'individuazione dei calciatori sostituiti e subentranti e di quelli responsabili delle intemperanze, come operata dal direttore di gara. La Corte, precisato che, in mancanza di contrari elementi probanti, debba conferirsi preminenza alle dichiarazioni arbitrali in merito ai fatti verificatisi, non può, peraltro, non rilevare che le stesse affermazioni di parte non appaiano univoche. Ed infatti, mentre nel reclamo vengono indicati come protagonisti dell'incidente di giuoco, da cui poi è scaturita la presunta rissa, il sig. Astore Michele della reclamante ed un calciatore avversario, in sede di audizione e nella memoria integrativa, viene indicato il sig. Rizzo Luca, quale calciatore della società Gioi coinvolto. La contraddizione conferma l'esigenza che i fatti, i calciatori coinvolti e le responsabilità dei singoli debbano essere valutati sulla base della ricostruzione e dell'individuazione operata dal direttore di gara. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, come determinata dal Giudice di prime cure, questo Collegio ritiene che esse siano appropriate e congrue. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'U.S. Gioi, di infliggere a carico della società Real Socia Montecorice la punizione sportiva della perdita della gara, indicata in epigrafe, con il risultato di 0-3 a favore della società Gioi, confermando, per il resto, la decisione impugnata. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

114. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL SOCIA MONTECORICE – GARA REAL SOCIA MONTECORICE / GIOI DEL 14.02.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; ascoltato, in due distinte riunioni, il 9 marzo e 11 maggio 2015, l'arbitro, con l'assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; letto il reclamo, osserva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 40 del 19 febbraio 2015), con la quale è stata inflitta, a carico di entrambe le partecipanti alla gara indicata in epigrafe, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in quanto la stessa era stata sospesa dall'arbitro per rissa tra i calciatori delle due squadre. Vengono altresì impuguate, dalla reclamante, le sanzioni inflitte ai calciatori ad essa appartenenti, pubblicate sul medesimo Comunicato Ufficiale. In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nella parte relativa al risultato della gara (ovvero, alla punizione sportiva della perdita della gara medesima), per mancanza delle formalità previste dal combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 46, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva: non si rinviene, infatti, nel fascicolo, la dimostrazione documentale dell'invio del ricorso medesimo alla società controparte. In relazione alle sanzioni inflitte ai calciatori, per le quali invece l'impugnazione, così come formalizzata, deve essere giudicata ammissibile, la reclamante contesta innanzitutto, parzialmente, l'individuazione dei calciatori responsabili delle intemperanze, come operata dall'arbitro: in particolare, vengono individuati, come protagonisti dell'incidente di giuoco da cui poi è scaturita la presunta rissa, due calciatori diversi da quelli indicati dal direttore di gara. La Corte deve precisare, ancora una volta, che, in mancanza di contrari elementi probanti, deve darsi preminenza alle dichiarazioni arbitrali in merito ai fatti verificatisi. In via specifica, giudica che i fatti, i calciatori coinvolti e le responsabilità dei singoli debbano, comunque, essere valutati sulla base della ricostruzione e dell'individuazione operata dall'arbitro. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, questo Collegio, anche alla luce delle valutazioni emerse, ritiene improponibile la richiesta di riduzione. P.Q.M.

DELIBERA

per le ragioni di cui alla parte motiva, di dichiarare inammissibile il reclamo, proposto dalla società Real Socia Montecorice, nella parte relativa all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara; di rigettarlo nel resto; dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società medesima.

115. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL CALABRITTANA – GARA ANDRETTA / REAL CALABRITTANA DEL 18.01.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con ricorso proposto al Giudice di prima istanza, la società Pol. Andretta ha proposto reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore Pucillo Giuseppe, nato il 25.01.1999, schierato dalla società Real Calabrittana nella gara indicata in epigrafe, ed ha chiesto che, a carico della società controparte, venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara medesima, in ragione della mancanza dell'autorizzazione, prescritta dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F., in relazione ai calciatori che, pur avendo compiuto, alla data di disputa della gara di riferimento, il quindicesimo anno d'età, non abbiano ancora compiuto il sedicesimo anno. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 33 del 1° aprile 2015, pag. 651, il Giudice Sportivo Territoriale, in accoglimento del reclamo, ha inflitto alla società Real Calabrittana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, sul presupposto che il calciatore Pucillo Giuseppe fosse stato svincolato dalla soc. Real Calabrittana in data 11.07.2014 e fosse stato poi successivamente utilizzato senza essere di nuovo ritesserato dalla società medesima. Avverso la decisione ha proposto tempestivo appello la società Real Calabrittana, con atto regolarmente inviato alla controparte. Va precisato innanzitutto che, come dimostrato nel presente giudizio dalla reclamante, essa, prima di utilizzare il calciatore Pucillo Giuseppe, aveva avuto cura di tesserarlo di nuovo, con un procedimento che, pur avendo avuto necessità di regolarizzazione, si era comunque concluso con esito positivo. Deve ulteriormente precisarsi che la decorrenza del ritesseramento deve essere, nel rispetto della relativa norma, individuata nella data del 29.11.2014 (che corrisponde a quella della spedizione della relativa raccomandata postale). Pertanto, il nominato calciatore è da giudicare come regolarmente tesserato, a favore della società reclamante, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. Il ricorso, però, per l'effetto devolutivo della impugnazione, deve comunque essere rigettato. Infatti, come puntualizzato in precedenza, il reclamo di primo grado della società Pol. Andretta verteva non sulla posizione di tesseramento del

Pucillo, ma sulla mancanza della preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F., in ordine ai calciatori infrasedicenni. Al riguardo, è il caso di sottolineare che la predetta autorizzazione preventiva (nel senso di preventiva sua pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania) è subordinata alla presentazione, da parte della società richiedente: a) del certificato di idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica; b) di relazione medica (anche a cura del cosiddetto "medico di famiglia"), attestante la conseguita maturità psico-fisica del calciatore in questione. Il punto in discussione, quindi, è da individuare non nel ritesseramento del calciatore in argomento, ma nella presenza, o meno, della specifica autorizzazione prescritta dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F. Ebbene, in relazione a questa, che è l'effettiva questione oggetto del giudizio, la Corte rileva che l'odierna reclamante ha utilizzato il calciatore Pucillo Giuseppe, di età inferiore ai 16 anni (sia pure per soli sette giorni), senza essersi munita della richiamata, preventiva autorizzazione. Lo stesso, pertanto, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Calabrittana; dispone addebitarsi la relativa tassa reclamo, in quanto non versata, sul conto della società reclamante.

116. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SAN SOSSIO BARONIA – GARA SAN SOSSIO BARONIA / FREQUENTUM CALCIO 2013 DEL 28.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Frequentum Calcio 2103 ha chiesto la punizione sportiva della perdita, per 3-0, della gara indicata in epigrafe, per presunta irregolarità commessa dalla società San Sossio Baronìa, la quale aveva iscritto in distinta un numero di calciatori di riserva (nove) superiore a quello consentito (sette), alterando così il corretto svolgimento della gara; in via subordinata, ha chiesto la ripetizione della stessa. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 35 del 16 aprile 2015, pag. 702, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto la richiesta di gara persa per 3-0, accogliendo la domanda subordinata di ripetizione della gara, ritenendo configurarsi, nella fattispecie, un errore tecnico dell'arbitro. Avverso la decisione, non impugnata dalla società Frequentum Calcio 2013, ha proposto tempestivo ricorso la società San Sossio Baronìa, con atto regolarmente inviato alla controparte. In punto di fatto, è incontestato che la società San Sossio Baronìa abbia iscritto in distinta di gara nove calciatori di riserva, laddove la norma vigente, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 1 del 4.07.2014, pag. 106, imponeva un numero massimo di sette calciatori. Deve rilevarsi ulteriormente che, né nella distinta della società San Sossio Baronìa, né nel rapporto del direttore di gara, è dato comprendere quali siano stati i calciatori impegnati in gara quali primi undici, circostanza non priva di significato, anche nell'ottica di proficua collaborazione tra le istituzioni sportive, per cui essa deve essere segnalata ai competenti organi arbitrali, affinché ne siano informati. Nel merito del ricorso, deve precisarsi che esso non può trovare accoglimento. Nel caso in esame, infatti, in base alla Regola 3 del giuoco del calcio, rientrava nei compiti del direttore di gara rilevare che la reclamante aveva indicato un numero di calciatori di riserva superiore a quello consentito e far apportare le conseguenziali correzioni. Ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti, ai quali l'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva fa conseguire la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Deve, quindi, confermarsi – anche in ragione dell'impossibilità di individuazione dei calciatori effettivamente utilizzati dalla società San Sossio Baronìa, dal primo minuto di gioco – la decisione di ripetizione della gara, come determinata dal Giudice di prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società San Sossio Baronìa; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante; dispone, altresì, la trasmissione della presente decisione (con l'allegazione di copia degli atti ufficiali) al Comitato Regionale Arbitri della Campania, per doverosa informazione.

117. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO VIGGIANELLO – GARA VIGGIANELLO / PRO LOCO SALA CONSILINA DEL 10.01.2015 – 3^ CAT. – OVER 35 – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con reclamo proposto al Giudice di prima istanza, la società Viggianello ha proposto reclamo avverso la presunta posizione irregolare del calciatore D'Alto Giuseppe, nato il 27.7.1979, schierato dalla società Pro Loco Sala Consilina, nella gara indicata in epigrafe, chiedendo la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 48 del 2 aprile 2015, pag. 1325, il Giudice Sportivo Territoriale ha respinto il reclamo. Avverso la decisione ha proposto tempestivo ricorso la società Viggianello, con atto, però, non inviato alla controparte. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. A titolo informativo, deve sottolinearsi che il ricorso è, in ogni caso, infondato. Infatti, a conferma dell'interpretazione del Giudice di prime cure, condivisa da questa Corte, si rileva che, come evidenziato anche dalla reclamante, è intervenuto, a chiarimento, il C.U. n. 39 della Delegazione Provinciale di Salerno, sul quale, alla pag. 39, è precisato che la partecipazione è consentita a tutti i calciatori "... che abbiano compiuto anagraficamente il 35° anno di età...". A differenza di quanto interpretato dalla reclamante, non si tratta di una modifica, bensì (come, peraltro, è precisato nello stesso comunicato: "Allo scopo di semplificare la corretta interpretazione...") dell'interpretazione autentica (avente quindi efficacia retroattiva, dalla data di entrata in vigore della norma) della disposizione che, effettivamente, nell'originaria stesura, avrebbe potuto dare adito a dubbi ed incertezze. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Viggianello, in quanto inammissibile, con addebito della relativa tassa, in quanto non versata, sul conto della reclamante.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 5 giugno 2015.

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 28 maggio 2015

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**